



COMUNE DI CINQUEFRONDI

Prov. Reggio Calabria

(Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 20.05.2016)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO A TITOLO GRATUITO NEL COMUNE.

Premessa

Vista la diffusa pratica della raccolta dei prodotti sul territorio comunale, concomitante e contingente con il periodo riproduttivo faunistico e la ripresa vegetativa, ai fini di tutela e preservazione delle risorse naturali, viene redatto il presente regolamento, consentendone la raccolta nel rispetto degli ecosistemi, nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 1

Fonti normative

1- Il Comune di Cinquefrondi con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 30 - comma 1 - delle "Prescrizioni di massima di Polizia Forestale" approvato con deliberazione della D. G. R. n. 450 del 27.06.2008, disciplina la raccolta dei seguenti prodotti secondari di bosco.

Art. 2

I prodotti secondari di bosco

1-Ai fini del presente Regolamento sono considerati prodotti secondari di bosco:

- a- Asparago selvatico (Asparagus acutifolius e Asparagus tenuifolius), agrifoglio, pungitopo;
- b- fragoline di bosco;
- c- more di rovo;
- d- origano.

Art. 3

Limitazione alla raccolta

La raccolta dei prodotti di bosco è vietata nelle seguenti aree:

- a) nei boschi che abbiano subito incendi nel corso degli ultimi dieci anni;
- b) nell'area del Parco Nazionale dell'Aspromonte;
- c) all'interno di proprietà private delimitate da recinzioni continue o avvisi di divieto d'accesso, fatti salvi i proprietari e le persone espressamente autorizzate dagli stessi.

L'Ente si riserva di interdire la raccolta:

- a) per motivi sanitari, di pubblica sicurezza o silvocolturali in zone determinate ed in via temporanea;
- b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema;
- c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico.

Della durata dei provvedimenti, e della delimitazione di tali aree sarà data la massima diffusione e pubblicità.

Le aree interdette alla raccolta saranno indicate da apposita tabellazione secondo le normative vigenti.

Art. 4 Tesserino-permesso

La domanda per l'autorizzazione deve essere redatta su apposito modello autocertificativo presso l'Ufficio Affari Generali del Comune, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dove lo stesso provvederà a rilasciare apposito tesserino nominativo stagionale, dietro versamento di €. 2,00 per diritti di segreteria.

Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da una persona munita di autorizzazione. I prodotti raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Art. 5 Periodo e modalità di raccolta

La raccolta è consentita ai possessori di apposito tesserino-permesso, entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità:

- a) Dal 1 marzo al 31 maggio di ogni anno; (asparago selvatico)
- b) Dal 1 maggio al 31 agosto di ogni anno (fragoline di bosco, more di rovo, origano)
- c) Deve essere effettuata esclusivamente con strumenti da taglio per alcuni prodotti (asparago selvatico, origano) che devono essere tagliati ad alcuni cm dalla base del terreno.
- d) E' vietato lo sradicamento dell'intera pianta.

La raccolta è consentita, ai possessori di apposito tesserino nominativo da un'ora prima della levata del sole e un'ora dopo il tramonto;

Art. 6 Quantitativi

1. La quantità dei prodotti raccolta giornalmente deve essere contenuta nei limiti così fissati, e comunque non superiore ai seguenti valori:

- a- Asparago selvatico Kg 5
- b- fragoline di bosco Kg 5
- c- more di rovo Kg 3
- d- origano Kg. 5

Art. 7 Divieti e obblighi generali

I raccoglitori devono evitare il danneggiamento della flora e della fauna esistente sul territorio ed il disturbo della fauna con schiamazzi e rumori.

Art. 8 Controlli e vigilanza

Il tesserino e un documento di riconoscimento dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

La vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia Provinciale e alle Associazioni di protezione Ambientale in possesso di apposito Decreto.

Art. 9 Sanzioni

Ogni violazione alle norme del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Per le violazioni all'art. 3, sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro.

Per le violazioni al presente Regolamento, ove non specificatamente disciplinato dal Regolamento stesso, si applicano le sanzioni previste dalle norme di riferimento.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cinquefrondi ed annulla e sostituisce il precedente e tutti gli eventuali provvedimenti esistenti in contrasto con le norme in esso contenute.